



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

86. Per parte dell' Illustriss. &c. Notificazione, che non si sospenda
l'amministrazione della Giustifizia per l'andata di Nostro Signore à
Civita-Vecchia.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

*Curia; & in Acie Campi Floræ, & in aliis locis so-
litis, & consuetis Urbis per me Joannem Baptistam
de Comitibus SS. D. Nostri PP. Curforem.*

Pro D. Mag. Curforum Gregorius Staggius SS.
D. N. PP. Curforum Decanus.

LXXXIV.

Notificazione per i Curiali circa il tempo delle U-
dienze.

Inchoatio
aperitionis Curie
Innocen-
tiane 2.
Julii 1693.

§. 1. **D**'Ordine della Santità di Nostro Signore, che invigilando con paterna attenzione al comodo della Curia Romana, desidera, che questa ne provi quanto prima gli effetti con l'unione de Tribunali in Monte Citorio, si notifica a tutti i Signori Curiali, che Sabato prossimo, che farà il di secondo del mese di Luglio 1693. li due Illustrissimi Monsignori Luogotenenti, e Sig. Auditore di Monsig. Illustriss. Auditore della Camera cominceranno a tenere le loro Informazioni, & Audienze rispettivamente a Monte Citorio nel modo, e forma, e luogo come appresso.

De horis
Informa-
tionum, &
Audientia
A. C.

§. 2. Terminata che farà di sonare la mattina la Campana della Curia, tutti tre li prefati Signori Luogotenenti, & Auditore daranno subito principio alle loro Informazioni nelle stanze destinate per ora per modo di provvisione. Il giorno dopo pranzo poi terminato pure il suono della medesima Campana, li medesimi Signori Luogotenenti, & Auditore incominceranno immediatamente a far leggere avanti di loro le Citazioni.

De diebus
& horis
Auditoris
Signature

§. 3. Il Lunedì appresso, che farà il di quarto del detto mese di Luglio Monsig. Illustriss. Auditore della Signatura di Giustizia il doppio pranzo, terminato che farà il suono della Campana della Curia darà immediatamente principio a far leggere nelle stanze, che gli faranno assegnate le Citazioni, che riguardano la sua Carica, & il simile alla medesima ora farà il Giovedì dopo pranzo. Per le Citazioni poi concernenti il Foro Capitolino, & il Criminale terrà l'Audienza il Venerdì dopo pranzo alla predetta ora, per continuare in appresso ne prefati giorni, & ora.

Paraneſis
ad Curia-
les.

§. 4. Doveranno però i Signori Curiali trovarsi all'ora destinata nella sopradetta Curia secondo richiederanno le Cause appoggiate alla loro vigilanza, alla quale Sua Santità si è compiaciuta rendere in questa forma tanto meno laborioso l'esercizio dell'oro impiego.

LXXXV

Ordini da osservarsi indispensabilmente nelle Propo-
sizioni delle Cause contentiose dette di Foglio
nella Sagra Congregazione del Concilio.

Pro dispo-
sitione an-
te causa-
rum de-
scriptione
De prævia
citatione
ad concor-
dandum
de dubio.

I. **N**ON si debba mettere in Foglio Causa, sopra della quale non vi sia la relazione dell'Ordinario, con quel di più stimar necessario Monsig. Segretario per la proposizione.

II. Si dovrà citare almeno quindici giorni prima avanti detto Monsig. Segretario ad concordandum de Dubio, e concordandosi dalle Parti, si sottoscriverà dal sudetto Monsignore, & in caso di discordia, se ne formerà uno ex officio dal medesimo Monsignor Segretario, cavato dal Fatto, e dalle Scritture.

Descripti-
ris, & alle-
gationi-
bus.

III. Nel medesimo tempo, che si citerà ad concordandum de Dubio, dovranno esser portate in Segreteria tutte le Scritture originali, & autentiche, delle quali le Parti vorranno servirsi col Fatto, e Sommario, che si consegnerà a Monsig. Segretario, e l'uno, e l'altro dovrà esser sottoscritto.

De intima-
tione pro-
positionis
Causæ.

IV. Almeno per dieci giorni avanti dovrà intimarsi, qualiter Causa fuit descripta, & posita in folio, & proponitur omnino in prima Sac. Congregatione, ideo &c. e questo accioche la Parte già citata ad concordandum de dubio, non habbia scusa alcuna

di non venire, o domandare dilazione. non bastando le intimazioni, che molto avanti fossero state fatte, perche quelle serviranno per accrescere la contumacia, ma non già per obligar l'altra Parte ad esser pronta, e parata per la Proposizione: E se precedute tutte le sudette Preparatorie, la Parte avversaria farà contumace, non si ammetta scusa alcuna per la dilazione, ma la Causa a relazione di detto Monsignor Segretario si risolverà etiam unica; E se per qualsivoglia accidente, o causa precedente dalla Parte contumace dovesse differirsi la risoluzione, o pure la Parte che è stata contumace volesse domandare la nuova Audienza, tanto nel caso della dilazione, quanto della nuova Audienza, dovrà pagare al Procuratore della Parte Attrice le spese della Proposizione, e non possa ottenere la nuova Audienza, con tutto portasse motivi nuovi tanto de Facto, quanto de Jure, se prima non avrà rifatte le spese della detta precedente Proposizione all'Attrice.

De dilatio-
nibus, &
nova audi-
entia.

V. Si dovranno distribuire a tutti, e singoli Eminentiissimi le Scritture Facti, & Juris col Sommario per tutto il Sabbato antecedente a quello della Congregazione, e nella stessa sera del Sabbato dovranno cambiarsi in Segreteria tra le Parti le Scritture istesse distribuite, avvertendo, che il Fatto, e Sommario, o Memoriali in volgare, o in latino, che si cambieranno, & si lasceranno come sopra in mano di Monsig. Segretario, dovranno esser sottoscritti tutti da Procuratori, o Principali, o Agenti delle Parti.

De informa-
tionibus distri-
buendis,
& subscri-
bendis.

VI. Si dovranno informare gli Eminentiissimi, dalla Domenica precedente a tutto il Mercordì della settimana della Congregazione.

De informa-
tionibus in vo-
ce.

VII. Le Risposte, e Repliche si latine, come volgari dovranno distribuirsi per tutto il Mercordì sudetto, & esser parimente sottoscritte come sopra, altrimenti non si vedranno.

De re-
sponsionibus.

VIII. Nelle Cause della restituzione in integrum per la nullità delle Professioni dovranno esibirsi le relazioni dell'Ordinario, e de Superiori della Religione in Segreteria con l'altre Scritture in forma autentica, delle quali vorranno servirsi le Parti ne' tempi sudetti, citati prima la Religione, gl'Interessati, e gl'altri de Jure da citarsi ne' tempi, e modi come sopra.

De restitu-
tionibus in
integrum.

IX. Nelle Cause graziose dovranno presentarsi in Segreteria almeno dentro il giorno del Lunedì precedente alla Congregazione li Memoriali, Relazioni, e Scritture per poterne formare il Ristretto, & il Procuratore, o Agente dovrà portare il Memoriale sottoscritto, perche n'abbia a render conto, quando l'istanza fusse calunniosa, obiettiva, surrettizia, o in altro modo potesse impugnarsi, dovendosi in tutti i Tribunali, e particolarmente nella Sagra Congregazione portar le materie con candidezza, digeste, e giustificate in forma valida per conseguire o la Grazia, o la Giustizia, e non portandosi tutte le dette Scritture nel sudetto giorno di Lunedì, non se ne formerà il Ristretto per la prossima Congregazione. Dalla Segreteria del Concilio li 17. Settembre, 1693.

De mate-
riis gratio-
sis.

G. Card. Mariscotto Proprefetto.

R. Pallavicino Segretario.

Notificazione, che non si sospenda l'amministrazione della Giustizia per l'andata di Nostro Signore a Civita-Vecchia.

LXXXVII

PER parte dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Carlo de Marini Protonotario Apostolico dell'una, e l'altra Signatura Referendario, e della Rev. Camera Apostolica Generale Auditore, Si notifica essere mente precisa di Nostro Signore comunicatagli a bocca, che per occasione della presente andata, che la Santità Sua è per fare a Civita-Vecchia non si sospenda in alcuno de Tri-

Provisio
pro cursu
justitie in
absentia
Sanctissi-
mi.

1696.

bunali l'Amministrazione della Giustizia, mà si facino da per tutto le solite funzioni, e tutto quello, che si farebbe, se Sua Beatitudine fosse presente. Dalla Curia Innocentiana questo dì 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

LXXXVII.

Editto circa le pompe, e spese nella Vestizione, e Velazione delle Monache.

GASPAR Tit. S. Maria Transyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpinea Sanctiss. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.

Innovantur Constitutiones prohibentes expensas superfluas.

§. 1. **E**ssendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore con ricorsi fatti da alcuni Padri di famiglie, & altre persone zelanti di Dio, edel ben publico, che se bene da Pontifici Antecessori sono state proibite, e vietate le pompe, e spese, che sogliono fare le Monache nel prender l'habito, e le Professe nell'esercitare gl'uffici, che gli si impongono, con tutto ciò hora sono arrivate à tal segno, che si rende impossibili alle famiglie anco commodi di beni di fortuna il poter secondare la vocatione che hanno le figlie, ò congiunte di dedicarsi al servizio di Dio ne Monasterii, e considerando la Santità Sua, che da tale abuso resulta non solo il danno à quelli, che per soddisfare alla detta vocatione delle figlie si impoveriscono con pregiudizio delle Giovane, che prive di tal consolazione restano al secolo per l'impotenza di fare tante spese eccessive, mà anche, che dal medesimo abuso ne deriva per lo più la distrazione, inquietudine, & emulazione fra le Religiose consacrate à Dio, vuole assolutamente, che per riparo dell'uno, e dell'altro capo si riponghino in uso, e puntualmente s'osservino gl'ordini sopra questo altre volte emanati, e particolarmente la Bolla della san. mem. di Alessandro Settimo la 40. e gli Editti della san. mem. d'Innocenzo Undecimo publicati l'anno 1676. e 1684.

Ad intelligentiam Monialium Bulla traducta in linguam vernaculam.

§. 2. Et à tale effetto hà comandato, che si ponga in lingua volgare la detta Bolla, acciò che sia intesa da tutti, e si ristampi assieme con gli Editti, e publicati di nuovo si mandino à tutti li Monasterii, anco à quelli, che pretendessero essere essenti, ò essere subordinati è qualisiasi persona privilegiata, e privilegiatissima ancorche fosse Cardinal Protettore, ò Titolare, ò havessero elentione, ò privilegio confermato con Breve Apostolico.

Legatur singulis ex menibus.

§. 3. Et affinché le cose contenute in detta Bolla, e Editti siano sempre avanti gl'occhi delle Monache, e non si ponghino in tutto, nè in parte in obliivione, & anco perche non si possa mai allegare ignoranza, ordina, che detta Bolla, & Editti si tenghino in ciaschedun Monasterio di continuo affissi in luogo comodo à leggerli, & in oltre, che ogni sei mesi, cioè la Domenica dell' Avvento, e la terza doppo Pentecoste si leggino in publico Refettorio sotto le pene in esse contenute.

Juranda observantia per Superiores.

§. Anzi ordina, e vuole, che nel farsi il capitolo per l'electione della nuova Superiore, la Superiore eletta, & altre Officiali prima di prender il possesso de loro Offitii giurino l'inviolabile osservanza delle dette Ordinationi, e per assicurare maggiormente la moderazione delle spese, e donativi, che si potranno legittimamente praticare nell'amettere le Zitelle all'habito Monachale, e le Novitie alla Professione, vuole Sua Santità, che nello stesso tempo, che si domanda la licenza à ciò fare, si porti lista distinta di tutto quello, che farà di bisogno, sottoscritta dalla Superiore del Monastero, dal Padre, ò altro congiunto della Zitella, sia approvata da noi, ò nostri Successori, ò altro legittimo Superiore, ò Prelato del Monastero, ordinando, e comandando espres-

Liste expensarum revidentur ab Ordinariis.

samente, che oltre il contenuto nella lista signata, & approvata come sopra non possa prenderli, nè rispettivamente darli da chi li sia cosa alcuna, ancorche da estraneo, ò Parente à titolo di carità, ò donazione, sotto pena alle Monache, che prenderanno della privatione della voce attiva, e passiva, e della restituzione del doppio di quello havranno preso, & à quelli, che faranno tali carità ò donativi, di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti à Loghi Pii ad arbitrio nostro, ò de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

§. 5. E perche nella celebrazione delle feste, che si fanno ne' Monasterii, è stato per il passato trasgredita la forma prescritta nella sudetta Bolla, si riduce à memoria la puntuale osservanza di quella: dichiarandosi, che si vend à all'interdetto di quella Chiesa, nella quale circa tal particolare sarà fatta trasgressione alcuna.

§. 6. Avvertendosi in oltre, che quelli, che imprestaranno parati, adobbi, tapezarie, ò argentarie, ò altra materia, che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla, & Editti, penderanno le robe medeme che haveranno imprestato, ancorche non siano proprie, ma de Padroni, ò d'altri, da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito, & ad arbitrio Nostro si venderanno, e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore, che si terrà secreto, & il rimanente alli Poveri, ò Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato, che sia in ciaschedun Monastero alle Superiori, & Officiali, che presentemente governano, & esercitano, obligarà etiamdio in avvenire come se fosse sempre personalmente intimato. Datum Romae ex Aedibus Nostris hac die 10. Martii 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandre Preposito Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

LXXXVIII

GASPAR Miseratione Divina tit. S. Maria Transyberim S. R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus SS. D. N. Papa Vicarius Generalis, Romanae Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius.

LA Santità di Nostro Signore havendo inteso, che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine publicato giò dalla san. mem. di Alessandro VII. con sua Bolla in data delli 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha comandato à Monsignor Vicegerente, che havuti à se tutti li Maestri di Cappella ingiungesse loro, come hà fatto, la puntuale osservanza de sopradetti ordini; Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe, e Vespri, per toglierli ogni pretesto di scusa, con la presente si dichiara, che Sua Santità non vuole assolutamente, che in veruna Chiesa, ò Basilica, etiamdio delle Patriarchali, di Collegiate, Parochiali, ò in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, ò Congregazione tanto de Secolari, come de Regolari, Confraternità, anche Nationali, Hospedali, Archihospedali, e Luoghi Pii, etiam di Laici di quest'Alma Città, si canti Motetto, ò Compositione alcuna, ma solamente nelle Messe l'Introito, Graduale, ò Offertorio corrente, e ne Vespri l'Antifona, che occorrono avanti, e doppo il Salmo, che si canta, senza una minima alteratione in modo, che li Musici si uniformino totalmente al Choro, poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos alcuna all'Offitio, e Messa, così

Moderatio Cantus in Festivitatibus.

pari-

Poenam adversus contravenientes.

Poenam transgressionis in celebratione festivitatum.

Etiam adversus commo-dantes ornamenta.